

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile

Sentenza 18 giugno 2018, n. 16024

Integrale

Lavoro - Condanna pagamento somma a titolo di indennità sostitutiva della reintegrazione - Art. 18, comma 3 , L. n. 300/1970 - Violazione - Esclusione - Ordinanza di reintegrazione pronunciata all'esito della fase sommaria - Sentenza richiesta ai fini dell'esercizio di opzione - Equipollenza - Sussistenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo - Presidente

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere

Dott. LORITO Matilde - Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo - Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9729-2016 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta procura in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 309/2015 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 09/10/2015, r.g. n. 179/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2018 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 9 ottobre 2015, ha confermato la pronuncia di primo grado che, previa revoca del decreto ingiuntivo ottenuto da (OMISSIS) nei confronti della datrice di lavoro (OMISSIS) Srl per Euro 114.951,45, aveva comunque condannato la società' al pagamento della somma netta di Euro 67.500,00 a titolo di indennità' sostitutiva della reintegrazione ai sensi della L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18.

La Corte territoriale ha ritenuto che l'ordinanza pronunciata a conclusione della fase sommaria prevista dal rito ex lege n. 92 del 2012, con cui alla società' era stato ordinato di reintegrare il (OMISSIS) nel posto di lavoro, con condanna al risarcimento del danno, costituisse valido presupposto da parte del lavoratore per esercitare l'opzione per le quindici mensilità' prevista dall'articolo 18, comma 3 come modificato dalla L. n. 92 del 2012.

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) Srl con unico articolato motivo. Ha resistito (OMISSIS) con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'articolato mezzo di gravame si denuncia violazione dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli articoli 633 e 634 c.p.c. ed alla L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18, comma 3, per avere la Corte territoriale errato a ritenere l'ordinanza di reintegrazione pronunciata all'esito della fase sommaria del cd. rito "Fornero" equipollente alla sentenza richiesta dalla norma statutaria ai fini dell'esercizio di opzione. Si argomenta diffusamente che detta ordinanza non sarebbe parificabile alla sentenza per dato testuale ed in quanto priva del requisito della stabilità' perché' suscettibile di riesame in sede di opposizione.

La censura e' infondata.

Il rito introdotto dalla L. n. 92 del 2012 e' espressamente applicabile "alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18 e successive modificazioni" (articolo 1, comma 47) ed il ricorso che attiva il procedimento e' evidentemente finalizzato ad ottenere, in caso di ritenuta illegittimità' del licenziamento, le tutele previste dall'articolo 18 St. Lav. così' come novellato dalla medesima legge, tra cui anche l'eventuale ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, con le pronunce patrimoniali consequenziali.

Gia' con l'ordinanza resa dal giudice all'esito della fase sommaria può' essere accolta la domanda avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento, con provvedimento immediatamente esecutivo (articolo 1, comma 49) e, ricorrendone i presupposti, può' essere disposta la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ai sensi della L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18.

Non vi e' ragione per ritenere che da tale ordine di reintegrazione non debbano discendere anche gli effetti previsti dall'articolo 18, comma 3 come modificato, in base al quale "al lavoratore e' data facoltà' di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità' pari a quindici mensilità' dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non e' assoggettata a contribuzione previdenziale".

Il contenuto di tale provvedimento giudiziale e' del tutto sovrapponibile a quello reso con sentenza all'esito di un giudizio a cognizione ordinaria prima dell'entrata in vigore del procedimento previsto dalla L. n. 92 del 2012 ed e' dotato di "efficacia esecutiva" che "non può' essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio" di opposizione (articolo 1, comma 50).

Inoltre, in caso mancata opposizione nel termine fissato "a pena di decadenza" (articolo 1, comma 51), l'ordine di reintegrazione pronunciato nella fase sommaria diviene irrettrabile e fisiologicamente può' accadere che solo da esso derivino le conseguenze previste dall'articolo 18, tra cui anche la facoltà' di opzione.

Invero, secondo le Sezioni unite di questa Corte, la prima fase del procedimento di impugnativa di licenziamento, di cui alla L. n. 92 del 2012, pur caratterizzata da sommarietà' dell'istruttoria, ha natura semplificata e non cautelare in senso stretto, non riferendosi la sommarietà' anche alla cognizione del giudice, né' sussistendo un'instabilità' dell'ordinanza conclusiva di tale fase, che e' idonea al passaggio in giudicato in caso di omessa opposizione (Cass. SS.UU. nn. 17443 e 19674 del 2014; conf. Cass. SS.UU. n. 4308 del 2017).

Non appare di ostacolo alla conclusione qui patrocinata la circostanza che la L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18, comma 3 faccia espresso

riferimento alla richiesta di indennita' da farsi entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della "sentenza", atteso che l'ordinanza in discorso ne ha tutto il contenuto, compresa l'efficacia esecutiva, e questa Corte ha gia' avuto modo di estendere analogicamente la facolta' di opzione all'ipotesi di provvedimento di reintegrazione emesso nell'ambito di una procedura ex articolo 700 c.p.c., pur non presentando necessariamente contenuto ed efficacia analoghi a quelli di un ordine di reintegrazione emesso con la sentenza di merito ex articolo 18 cit. (cfr. Cass. n. 1254 del 2003; conf. Cass. n. 24350 del 2010).

Quanto alle possibili revoche dell'ordine di reintegrazione all'esito del giudizio di opposizione, cio' non puo' rappresentare certo ostacolo all'interpretazione accolta, come non lo e' la circostanza che anche la sentenza di reintegrazione di primo grado possa essere riformata in appello ovvero quella che dispone la reintegrazione in appello possa essere cassata o riformata a seguito di rinvio.

Infatti e' noto (per tutte v. Cass. n. 4874 del 2015; conf. Cass. n. 203 del 2016) che l'opzione in discorso non e' insensibile alle vicende del provvedimento giudiziale con cui e' stata dichiarata l'illegittimita' del licenziamento e ordinata la reintegrazione. Al contrario, tanto il diritto alla reintegrazione quanto quello all'indennita' sostitutiva presuppongono l'accertamento dell'illegittimita' del licenziamento e ne seguono la sorte. Solo il diritto del lavoratore di scegliere tra la prosecuzione del rapporto o la sua definitiva estinzione, mediante il pagamento dell'indennita' sostitutiva, una volta esercitato, non e' piu' suscettibile di revoca ne' di reviviscenza.

L'opzione esegetica qui affermata appare infine coerente con la finalita' del meccanismo connesso all'esercizio del diritto di opzione, finalita' messa in chiara luce da SS.UU. n. 18353 del 2014, che e' quella di attribuire alle parti uno strumento di semplificazione dei rapporti nel corso del processo, favorendo la composizione transattiva della controversia, nel senso che, esercitata l'opzione e sgombrato il campo dall'ordine di reintegrazione, puo' addivenirsi con piu' facilita' alla conciliazione della lite.

4. Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita', che liquida in Euro 5.000,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.